

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/03/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31243-l-acqua-potabile-in-canton-ticino>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

L'acqua potabile in canton ticino

L' ACQUA POTABILE IN CANTON TICINO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

Chi scrive da anni si occupa di Diritto Penitenziario svizzero e Criminologia. Pertanto, il lettore potrebbe essere indotto a qualificare il presente articolo alla stregua di una bizzarra estemporanea. Eppure, come notato da svariati Missionari cattolici, il problema dell' acqua potabile inerisce un Miliardo di uomini, donne e bambini; specialmente in territorio africano. Mentre le televisioni elvetiche inneggiano alla cc.dd. << acque depurative >>, centinaia di Donne sudanesi, ghanesi o kenyote rischiano di venire violentate durante il tragitto verso il pozzo della loro zona di residenza. Anche nella vicina Lombardia, i pozzi privati contengono sostanze responsabili di allergie e malattie. Per tali motivi, l' autore ha cercato di indagare quali interessi ed ecomafie si nascondono dietro il problema dell' << oro blu >>. Forse è un modo o, perlomeno, un invito a fissare con cristiana tenerezza chi, a causa del colore della propria pelle, paga con la vita un ordinario bicchiere d' acqua pulita

1. L' acqua potabile nel panorama normativo federale

La Legge sulle derrate alimentari (L.Derr.) del 09/10/1992 tratta in forma esplicita l' argomento dell' acqua potabile soltanto nel comma 2 lett. d) Art. 7 L.Derr.¹ . Tale dato normativo si riferisce, per via induttiva, sia agli acquedotti comunali sia all' acqua minerale. Infatti, anche il comma 1 Art. 7 L.Derr.² asserisce che l' acqua potabile non deve mettere in pericolo la salute dell' uomo e, inoltre, non deve essere scorrettamente pubblicizzata.

In realtà, l' acqua contribuisce al trattamento, al trasporto ed alla conservazione di quasi tutte le derrate alimentari. Dunque, per via analogica, l' intera L.Derr. del 1992 è applicabile all' acqua utilizzata per fini alimentari. Basti pensare al grande problema dell' analisi chimica e microbiologica recata sulle etichette delle bottiglie di acqua minerale (lett. b comma 1 Art. 2 L.Derr.³). Oppure, si ponga mente al logico e normale divieto di commercializzazione di alimenti e

1 Art. 7 comma 2 lett. d) L.Derr.

[Per la valutazione sono determinanti]

d. per l' acqua potabile: la composizione, lo stato microbiologico e il trattamento

2 Art. 7 comma 1 L.Derr.

Prodotti di base

Gli animali, le piante, i minerali e l' acqua potabile utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari o come derrate alimentari devono essere di natura tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute dell' uomo, né diano motivo d' inganno

3 Lett. b comma 1 Art. 2 L.Derr.

[La presente Legge si applica]

b. alla caratterizzazione di derrate alimentari ed oggetti d' uso ed alla relativa pubblicità

bevande adulterati (Art. 6 comma 1 L.Derr.⁴).

La L.Derr. 09/10/1992 focalizza, inoltre, la propria attenzione su additivi, sostanze estranee e microorganismi (comma 2 Art. 10 L.Derr.⁵). Di eguale tenore, in tema di igiene, è anche l' Art. 15 comma 1 L.Derr.⁶, che impone Norme di sicurezza per il trasporto e la conservazione di generi commestibili, tra cui, per analogia, anche l' acqua potabile.

Ai sensi dell' Art. 18 comma 2 L.Derr.⁷ è tassativamente vietata la pubblicità ingannevole (v. anche Art. 19 comma 1 L.Derr.⁸). Il pensiero corre ai prodigi digestivi o diuretici di certune risibili pubblicità di acque minerali

La sorveglianza e la concreta cogenza della L.Derr. 09/10/1992 è affidata al Consiglio Federale (Art. 37 L. Derr.⁹). Ai Cantoni, tuttavia, non è preclusa l' attività di controllo, purché in sinergia con la Pubblica Amministrazione di rango federale (Art. 4 comma 1 e comma 40 L.Derr.¹⁰). La supremazia precettiva federale, in questo caso, non tradisce il plurisecolare federalismo elvetico. Del resto, bisogna considerare che la tematica dell' acqua adulterata può creare danni fisiologici ben oltre i confini dei nostri Cantoni. Trattasi, in buona sostanza, di un pericolo transnazionale entro cui e contro cui il Consiglio Federale non può delegare ai Cantoni un così

4 Art. 6 comma 1 L.Derr.

Principio

Le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d' uso che non soddisfano le esigenze stabilite nelle presente Legge e nelle sue disposizioni esecutive, in particolare quelli che superano i valori limite e i valori di tolleranza, non devono essere utilizzati né distribuiti al consumatore, o possono esserlo soltanto con determinati oneri

5 Art. 10 comma 2 L.Derr.

Il Consiglio Federale stabilisce, fondandosi su una valutazione tossicologica o epidemiologica:

- a. *gli additivi ammissibili per le singole derrate alimentari*
- b. *le concentrazioni massime (valori limite) per le sostanze estranee e i componenti*
- c. *le quantità massime di microorganismi (valori limite)*

6 Art. 15 comma 1 L.Derr.

Igiene

Chiunque fabbrica, tratta, deposita o trasporta o distribuisce derrate alimentari deve provvedere affinché esse

- a. *siano depositate in modo ordinato e pulito*
- b. *siano depositate o distribuite in modo che non vengano alterate da sostanze che possono mettere in pericolo la salute o alterate in qualsiasi altro modo*
- c. *entrino in contatto diretto o indiretto soltanto con recipienti, materiale d' imballaggio, installazioni, attrezzi o altri oggetti simili puliti e in buono stato*
- d. *siano depositate e trasportate unicamente in locali e veicoli puliti, sufficientemente grandi e sistemati adeguatamente per consentire un deposito corretto*
- e. *non vengano per quanto possibile alterate da organismi e da parassiti*

7 Art. 18 comma 2 L.Derr.

La pubblicità, la preparazione e l' imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore

8 Art. 19 comma 1 L.Derr.

Imitazione e confusione

Le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno o fabbricate, trattate, distribuite, contrassegnate o pubblicizzate in modo ingannevole

9 Art. 37 L.Derr.

Disposizioni esecutive del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale emana le disposizioni esecutive

Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa agli uffici federali competenti in materia

10 Art. 40 comma 1 e comma 4 L.Derr.

I Cantoni eseguono la presente Legge, in quanto non ne sia competente la Confederazione, e provvedono al controllo delle derrate alimentari all' interno del Paese

...

Il chimico cantonale dirige il controllo delle derrate alimentari nel suo ambito. Coordina l' attività dei laboratori, degli ispettori e dei controllori delle derrate alimentari che gli sono subordinati

delicato problema ecologico, politico e diplomatico.

La L.F. 05/10/2007 ha novellato gli Artt. 47 (Delitti) e 48 (Contravvenzioni) della L.Derr. . Le pene disposte sono applicabili, per analogia, anche ai reati delittuosi o contravventivi afferenti all' acqua potabile. L' Art. 47 L.Derr. insiste sul tema del pericolo per la salute collettiva. L' Art. 48 L.Derr., viceversa , disciplina ipotesi meno gravi, quali la scarsa igiene (lettera a) o la pubblicità ingannevole (lettere h ed l)

2. Specificazioni normative federali in tema di acqua potabile

De jure condito, l' Ordinanza del 23/11/2005 effettua molti preziosi rinvii espressi e diretti alla Legge sulle derrate alimentari del 1992. Inoltre, la citata Ordinanza del 23/11/2005 manifesta, seppure con un ritardo di ben quattordici anni, l' esigenza ormai improrogabile di giuridificare la sempre più seria tematica dell' acqua potabile, sorgiva o minerale.

L' Ordinanza 23/11/2005, nell' Art. 1¹¹, è rigida e categorica , al fine di interrompere le mode della reclamizzazione di acque sedimenti speciali, depurative o lassative. Pertanto, le acque giuridificabili e commerciabili sono solo e soltanto

1. l' acqua potabile (in senso lato)
2. l' acqua sorgiva
3. l' acqua minerale naturale
4. l' acqua minerale artificiale
5. l' acqua gasata

Non esiste dunque spazio, in Svizzera, per la reclamizzazione dei presunti prodigi medici o para-medici di acque dotate di non meglio precisati poteri depurativi o dietologici.

E' definita **potabile** l' acqua non frizzante, trattata con pochi additivi ed utile per cucinare alimenti (Art. 2 Ord. 23/11/2005¹²). Basilare, granitico ed imprescindibile, come nella L.Derr. del 1992, rimane senz' altro il divieto di pubblicità ingannevoli, le quali potrebbero generare confusioni tra para-farmaci da banco ed acqua potabile (Art. 4 Ord. 23/11/2005¹³). Pare utile notare che, viceversa, nell' Ordinamento italiano, sono purtroppo permesse <<allusioni pubblicitarie concernenti la salute >> (lett. b Art. 4 Ord. 23/11/2005)

Anche nella fattispecie dell' **acqua sorgiva** è vietata la pubblicità ingannevole (comma 3

11 Art. 1 Ordinanza 23/11/2005

La presente Ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione e la pubblicità particolari:

- a. acqua potabile
- b. acqua sorgiva
- c. acqua minerale naturale
- d. acqua minerale artificiale
- e. acqua gasata

12 Art. 2 Ord. 23/11/2005

Definizione

L' acqua potabile è l' acqua che è lasciata naturale o, dopo essere stata trattata, è destinata ad essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi, a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari

13 Art. 4 Ord. 23/11/2005

Caratterizzazione

Sui recipienti di acqua potabile consegnati ai consumatori non possono figurare:

- a. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o designazioni che possano dare adito a confusioni con un' acqua minerale naturale o con un' acqua sorgiva
- b. allusioni pubblicitarie concernenti la salute

Art. 9 Ord. 23/11/2005¹⁴). L' unica eccezione consentita nell' etichetta consiste nella dicitura <<acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica >> (comma 2 ult. cpv. Art. 9 Ord. 23/11/2005). Per sorgiva, si intende acqua di sorgente non trattata (Art. 7 Ord. 23/11/2005¹⁵)

Le problematiche relative all' **acqua minerale naturale** risultano molto più complesse. Sotto il profilo definitorio, l' Ord. 23/11/2005 non introduce particolari innovativi. Tuttavia, l' Art. 13 Ord. 23/11/2005 permette i trattamenti chimici illustrati nel lungo e dettagliato Art. 14 Ord. 23/11/2005¹⁶. Tale Norma, nei commi 1 e 2, consente l' aggiunta, o, viceversa, la sottrazione di anidride carbonica. Ciononostante, il comma 3 è decisivo nella elencazione catalogica dei minerali utilizzabili o, comunque, aggiungibili: il sodio, il calcio, il magnesio, il ferro, i fluoruri, il bicarbonato, i solfati ed i cloruri. Tuttavia, anche per l' acqua minerale naturale, vige il divieto di pubblicità ingannevole. Le uniche etichettature legali sono << può avere effetto lassativo >> (Art. 14 comma 3 lett. o Ord. 23/11/2005). Oppure << indicata per un' alimentazione povera di sodio >> (Art. 16 comma 1 Ord. 23/11/2005)

Assai più rara è l' **acqua minerale artificiale**, usualmente denominata acqua di soda. Essa può contenere miscele saline, anche a base di potassio, calcio o magnesio. Ai sensi dell' ultimo comma Art. 20 Ord. 23/11/2005, è applicabile, per analogia, l' Art. 4 della medesima Ordinanza. Pertanto si ribadisce il divieto di confusione tra acqua minerale artificiale e farmaci da banco

Infine, è etichettata **acqua gasata** l' acqua potabile con un tenore di anidride

14 Art. 9 comma 3 Ord. 23/11/2005

Per l' acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un' acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione << acqua minerale >> o denominazioni simili contenenti il termine <<minerale>>

15 Art. 7 Ord. 23/11/2005

Definizione

L' acqua sorgiva è un' acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o trattata soltanto con i procedimenti permessi per l' acqua minerale naturale

16 Art. 14 Ord. 23/11/2005

Denominazione specificazioni

La denominazione specifica è << acqua minerale naturale >>. Se in condizioni normali di pressione e temperatura l' acqua minerale libera anidride carbonica, la denominazione specifica è:

- a. << acqua minerale naturale con anidride carbonica >> se l' acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l' anidride carbonica che si libera entro le abituali tolleranze tecniche può in tal caso essere compensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte
- b. << acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sorgente >> se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l' imbottigliamento, di quello alla sorgente
- c. << acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica >> se all' acqua minerale è aggiunta anidride carbonica non proveniente dalla stessa sorgente

In caso di trattamento secondo l' Articolo 13 capoverso 2 lettera b, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione << totalmente gasata >> oppure << parzialmente gasata >>

Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:

- a. debolmente mineralizzata, se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg/l
- b. molto debolmente mineralizzata, se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50mg/l
- c. fortemente mineralizzata, se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1.500 mg/l
- d. sodica, se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l
- e. calcica, se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l
- f. magnesica, se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l
- g. ferruginosa, se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l
- h. contenente fluoruri, se il tenore di fluoro è superiore a 1mg/l
- i. contenente bicarbonato, o contenente idrogenocarbonato, se il tenore di idrogenocarbonato è superiore a 600 mg/l
- j. contenente solfati, se il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l
- k. contenente cloruri, se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l
- l. acidula, se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore a 250 mg/l
- m. con molta anidride carbonica, se il tenore di anidride carbonica è superiore a 6.500 mg/l
- n. con poca anidride carbonica, se il tenore di anidride carbonica non è superiore a 4.000 mg/l
- o. può avere effetto lassativo, se contiene più di 2.000 mg/l di solfati

carbonica di almeno 4 grammi per litro.

3. L'eccessivo federalismo nella gestione delle acque pubbliche

Nel 2008, il pozzo municipale di Morbio fu irrimediabilmente inquinato da benzina verde senza piombo fuoriuscita da un Distributore di carburanti distante dall'acquedotto soltanto 200 metri. In tale occasione, le Autorità Cantionali non avvisarono per tempo i cittadini morbiesi, i quali patirono intossicazioni ed allergie. Nel contempo, nella zona di Muzzano, il fiume Ceresio fu anch'esso disastrosamente contaminato.

Addì 06/08/2008, l'On.ssa Gysin et al. (Partito dei Verdi) depositarono un' Interrogazione Parlamentare. I summenzionati Deputati esprimevano una profonda indignazione per i disastri di Morbio e Muzzano. Essi, inoltre, richiesero Norme preventive al fine di evitare il futuro verificarsi di consimili sciagure.

Nella Risposta del Consiglio di Stato (28/01/2009), la maggioranza parlamentare fece notare che la Pubblica Amministrazione cantonale, paradossalmente anche volendo, non può e non deve avocare a sé competenze normative in tema di acque potabili. Infatti, i quasi 1.000 acquedotti ticinesi sono, per Legge, enti del demanio comunale. Il Cantone reca soltanto scarsi poteri generici di supervisione. Anche l'informazione circa la pulizia dell'acqua è e rimane, per ora, un'intangibile potestà comunale.

Prevenire disastri come quello di Morbio richiede una maggiore collaborazione tra Municipi e Cantoni. Ovverosia, il Federalismo è una scelta che impone, nel bene e nel male, il rispetto delle reciproche autonomie. Pertanto, sotto il profilo giuspubblicistico, è antinomico richiedere che il Consiglio di Stato emetta quelle pur debite sanzioni penali, che la L.Derr. Del 1992 e l'Ord. 23/11/2005 riservano al solo Consiglio federale di Berna

In definitiva, il vero problema consta nel pessimo riparto delle competenze in materia di acqua potabile

Anche nel caso del disastro ambientale del fiume Ceresio a Muzzano, il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato avevano scarsi poteri, giacché sussiste molta confusione a livello del riparto delle competenze tra Cantone, Municipi e Pubblica Amministrazione federale. Manca una seria coordinazione legislativa e, a parere di chi redige, i Municipi recano troppi poteri autonomi ed insindacabili. E' comico osservare il disordine coordinativo tra: Consiglio Federale, Municipi, Ufficio Protezione e Depurazione acque, Ufficio della Sicurezza delle Industrie, Ufficio Caccia e Pesca, Ufficio natura e paesaggio, Ufficio corsi d'acqua, Ufficio approvvigionamento idrico e Laboratorio Cantonale del Dipartimento della Salute. A prescindere dallo spontaneo sorridere, pare di essere di fronte agli infiniti rinvii altrove tipici delle ex Repubbliche sovietiche

I leading-cases di Morbio e Muzzano rivelano che, malaugurevolmente, manca una competenza sovra-cantonale e sovra-comunale in tema di falde acquifere. La Costituzione Federale (Art. 76), il Codice Civile federale (Art. 664) e la Legge Utilizzo Fonti Idriche (L.U.F.I.) statuiscono che l'acqua pubblica appartiene al demanio cantonale. A sua volta, il Cantone deve ampiamente delegare i propri poteri al Demanio comunale. Anche, in Canton Ticino, la Legge Demanio Pubblico (L.D.P.) e la Legge Approvvigionamento Idrico (L.A.I.) si prostrano supinamente all'eccessivo, totale ed indiscutibile potere amministrativo municipale.

In buona sostanza, la Svizzera (detta *Wasserschloss* d'Europa), almeno nell'ambito qui in esame, sta esasperando il plurisecolare valore del Federalismo. Oppure, a parere di chi scrive, la situazione attuale sarebbe meno antinomica se si potenziassero e si migliorassero le tecniche comunali di monitoraggio chimico dell'acqua potabile

4. Il Regolamento cantonale ticinese per la distribuzione dell' acqua potabile (2011)

Come preannunziato nel precedente Paragrafo, il nuovo Regolamento per l' acqua potabile conferma l' ipertrofia potestativa dei Comuni in tema di falde acquifere. Per il resto, la Normativa qui analizzata non innova alcunché, come prevedibile, sotto il profilo ingegneristico.

L' Art. 1 del Regolamento¹⁷ qualifica l' Azienda Acqua Potabile alla stregua di un' Azienda Municipalizzata. Anche la gestione degli acquedotti viene gelosamente riservata ai Consigli comunali. Persino a livello processualistico, il Municipio detiene la facoltà di stare in giudizio in relazione a profili civilistici o giustiziali connessi alla rete idrica.. Tant' è che l' Art. 6 del Regolamento¹⁸ ribadisce e conferma la dittatura solipsistica delle Case Comunali ticinesi

L' eccesso di potere or ora enunziato si conferma pure nell' Art. 43 del Regolamento¹⁹. Infatti, un' eventuale disastro ecologico (lettera f comma 1 Art. 43) sarebbe meglio gestibile e riparabile se l' Autorità comunale si sottomettesse ad Organi di Vigilanza sovra-ordinati. P.e., nella vicina Italia, i casi di grave adulterazione delle falde sono risolti o, quantomeno, contenuti, grazie ad una calibrata sinergia tra Ministeri nazionali ed Enti Amministrativi periferici. In buona sostanza, l' esempio dell' Art. 43 del Regolamento rende l' idea di un federalismo amministrativo non più adeguato ad una derrata alimentare basilare e vitale come l' acqua potabile.

Anche sotto il riguardo contabile, il Municipio risulta essere il “ collettore-despota” di qualsivoglia utilità pecuniaria (Art. 63 cpv. 1 Regolamento²⁰, Art. 67 comma 1 cpv. 1 Regolamento²¹, nonché Art. 73 comma 2 Regolamento²²). Si ripete e si ribadisce che non si vuole criticare il valore elvetico del federalismo in senso lato. La censura di chi redige non ha carattere politico. Ciononostante, un tema delicato quale l' acqua doveva contemplare una serie di verifiche

17 Art. 1 Regolamento

Costituzione

L' Azienda Acqua Potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 Dicembre 1907)

L' Azienda è un Istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell' ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione dell' Assemblea, rispettivamente del Consiglio comunale

Il Municipio amministra l' Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio

18 Art. 6 Regolamento

Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell' Amministrazione dell' Azienda e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell' Azienda ed al suo miglioramento

19 Art. 43 Regolamento

Limitazione della fornitura

L' Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell' acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore*
- b. eventi atmosferici straordinari*
- c. carenza d' acqua*
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti*
- e. disturbi nell' esercizio (in particolare guasti)*
- f. qualità dell' acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari*
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall' Azienda*

20 Art. 63 cpv. 1 Regolamento

Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio

21 Art. 67 comma 1 cpv. 1 Regolamento

L' importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio

22 Art. 73 comma 2 Regolamento

[Tassa di utilizzazione]

Le tasse di cui al precedente capoverso sono definite dal Municipio

reciproche. L' acqua potabile degli acquedotti, se adulterata, ha implicazioni sanitarie di vitale importanza, che sono ben poco gestibili ad opera della sola maggioranza consiliare comunale.

Ognimmodo, dal punto di vista ingegneristico, il Regolamento in questione contiene anche aspetti positivi. P.e., in Canton Ticino, le canalature acquifere vanno sostituite a cicli di 40 anni (Art. 27 Regolamento²³). Trattasi di una Norma che, nel Meridione italiano, eviterebbe dispersioni colpose cagionanti siccità nei mesi estivi. Oppure ancora (Art. 39 Regolamento²⁴) è vietato, almeno in linea teorica, l' intervento di idraulici privati senza la previa autorizzazione dell' Autorità Pubblica

23 Art. 27 Regolamento

Vetustà condotte

Di regola, la durata di vita di una condotta di allacciamento o dorsale è di 40 anni

24 Art. 39 Regolamento

Responsabilità

Il titolare dell' allacciamento, l' abbonato o l' utente rispondono solidalmente nei confronti dell' azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni

Il titolare dell' allacciamento e l' abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni